DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1891 | ROMA — GIOVEDI' 12 FEBBRAIO | NUM. 35

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia:*

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici:

Con decreti del 4 gennaio 1891:

A commendatore:

Muzy cav. ing. Pasquale, ispettore superiore di 2ª classe nel R. Ispettorato generale delle SS. FF.

Mucci cav. dott. Innocenzo, ispettore capo di 1ª classe id.

Galli cav. Enrico, capo divisione del servizio movimento e traffico nell'Amministrazione delle FF. del Mediterraneo.

Rossi cav. Teodoro, direttore capo di ragioneria nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Suarez cav. Emanuele, ispettore capo di 2ª classe nel Genio civile.

Giaccone cav. Pietro, ingegnere capo di 1ª classe id.

Rossi cav. Paolo, ingegnere capo nell'Amministrazione delle Ferrovie del Mediterraneo.

Pollini cav. Pier Luigi, capo servizio del Contenzioso nell'Amministrazione delle Ferrovie Adriatiche.

Ad uffiziale:

Maniscalco Mustica, capo sezione di 1ª classe nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Vernocchi Ercole, ingegnere capo di 1ª classe nel Genio Civile.

Della Rocca ing. Gino, ispettore capo di 1ª classe nel R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate.

Saccardo ing. Marco, id. id id.

Noghera Giuseppe, ispettore provinciale dell'Amministrazione delle Ferrovie Mediterranee.

Rinaldi Rinaldo, ingegnere capo divisione nella Direzione lavori nella Amministrazione delle Ferrovie Adriatiche.

Nuti Guido, ingegnere capo esercizio nell'Amministrazione delle Ferrovie Sicule.

Bruno Nicolò, ingegnere civile.

A cavaliere:

Garofolini avv. Guido, segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Monacelli ing. Giuseppe, sotto ispettore di 2ª classe nello Ispettorato delle strade ferrate.

Papa Leonardo, ingegnere di 1ª classe nel Corpo Reale del Genio civile.
Bosco Giuseppe, id. id.
Cantoni Giuseppe, id. id.
Giustini Francesco, id. id.
Galanti Eugenio, id. id.
Toffanin Pietro, id. id.
Agazio Giuseppe, id. id.
Giulieri Guido, id. di 2ª classe id.
Statuti Luigi, id. id.
Giancola Francesco, id. id.
Duo Guelfo Scipione. id. id.
Rossi Francesco Carlo, id. id.
Molinari Giovanni, id. id.
Coletta Giuseppe, id. id
Tuccimei Cesare, già ingegnere nel Corpo Reale id.
Siotto Pintor Antonio, ingegnere di sezione straordinario di 1ª classe nel R. Ispettorato Generale delle Strade Ferrate.
Forti ing. Augusto, id. id.
Mariani Luigi, id. id.
Manusardi Francesco, ispettore nell'Amministrazione delle Strade Ferrate del Mediterraneo.
Ricciardelli Carlo, ingegnere capo sezione id.
Pistolese ing. Serafino, ingegnere civile.
Nencini avv. Giovanni, segretario centrale della Società delle SS. FF. Adriatiche.
Garneri Edoardo, ing. capo sezione nell'Amministrazione id.
Landini Gaetano, id. id. id.
Samuelli Ferdinando, ispettore principale id.
Baldantoni Averardo, ingegnere capo per l'esercizio nell'Amministrazione delle SS. FF. Sicule.
Iacobi dott. Carlo, ingegnere civile.
Scarpari Giovanni, id. id.
Bevilacqua Ignazio, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico provinciale di Girgenti.
Gabussi Arturo, capo stazione ferroviario.
Coppola Enrico, direttore della ferrovia Napoli-Bajano.
Giachino ing. Giuseppe, ingegnere di sezione straordinario di 2ª cl. nel R. Ispettorato generale delle SS. FF.

LEGGI E DECRETI

Il Numero 47 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. Decreto 15 luglio 1875, n. 2627 (Serie 2ª), col quale fu approvato il Regolamento della Regia Calcografia di Roma;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il Regolamento della R. Calcografia di Roma, annesso al presente Decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, ed è abrogato il precedente Regolamento approvato col Decreto 15 luglio 1875.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1891.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Regolamento *organico della R. Calcografia di Roma.*

Art. 1.

La R. Calcografia ha per iscopo di mantenere e di far progredire l'arte dell'incidere in rame a mezzo di riproduzioni o di autografie da commettersi ad incisori, come pure a mezzo dell'insegnamento in una scuola da istituirsi nell'Istituto di Belle Arti di Roma in conformità all'art. 45 del presente Regolamento, ed infine mediante premi da assegnarsi sul risultato di pubblici concorsi nazionali ed internazionali, osservando le norme stabilite nell'art. 46 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 2.

Il personale è costituito da un direttore, da un amministratore e da un commesso, da un impressore calcografo, da un servente magazziniere e da un serviente-portiere stipendiato nella misura fissata dal corrispondente ruolo organico approvato per decreto reale.

La nomina a ciascuno dei predetti uffici sarà fatta indistintamente per concorso pubblico per titoli sotto l'osservanza di quelle condizioni che per l'ammissione saranno stabilite dal Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Il Direttore, l'Amministratore ed il Commesso saranno nominati con decreto reale, gli altri addetti alla Calcografia, con decreto ministeriale, e saranno ad essi tutte applicate le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 3.

All'indirizzo artistico della Calcografia presiede una Commissione speciale composta del Direttore della Calcografia che ne è membro nato e permanente, da tre pittori, da uno scultore e da due incisori, l'uno dei quali preferibilmente incisore a bulino e l'altro all'acquaforte.

Art. 4.

I membri della Commissione saranno nominati dal Ministero nel seguente modo: un pittore ed uno scultore su proposta della Commissione permanente di belle arti; i due incisori in seguito a votazione fra artisti che da oltre un quinquennio lavorano per la Calcografia, e gli altri due pittori scelti direttamente dal Ministero.

Art. 5.

La Commissione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili dopo un biennio dal giorno in cui cessarono dall'ufficio.

La scadenza sarà fissata ogni anno per un terzo dall'anzianità o dalla sorte.

Per la prima volta però in cui la Commissione si troverà costituita, essa si rinnoverà per una metà mediante sorteggio al termine del secondo anno e per l'altra metà allo spirare del triennio.

Art. 6.

La Commissione eleggerà ogni anno nella prima seduta il proprio presidente scegliendo fra i membri soggetti a rinnovazione.

Art 7.

La Commissione esamina e delibera sulle proposte di carattere artistico de' suoi membri; sceglie le opere da riprodursi e stabilisce il genere della loro riproduzione.

Sceglie a norma dell'art. 11 e seguenti gli artisti incisori che dovranno riprodurle, tenendo conto, oltrechè della valentia assoluta, delle attitudini speciali di ciascun artista rispetto all'indole del lavoro da allogarsi.

Stabilisce i prezzi delle incisioni e propone al Ministero i termini del contratto da stipularsi.

Art. 8.

Il Direttore della Calcografia propone alla Commissione le opere antiche e moderne da riprodursi e da pubblicarsi mercè l'incisione, il genere di riproduzione per ogni singola opera, il prezzo totale per la loro esecuzione e le altre condizioni che crede necessarie specificandone le ragioni in un suo rapporto.

Art. 9.

La Commissione tiene le sue adunanze quando speciali bisogni lo richiedano.

Esamina le prove presentate dagli artisti, fissa le somme da pagarsi all'incisore volta per volta in proporzione del lavoro eseguito, e alla somma totale convenuta, propone al Ministero la revoca del

contratti mediante l'applicazione delle relative clausole di caducità quando il lavoro non proceda in modo soddisfacente.

Art. 10.

Il direttore della Calcografia, che dovrà essere artista incisore, oltre le attribuzioni determinate in questo regolamento, dirige la scuola d'incisione di cui all'articolo 1, e vi impartisce l'insegnamento; presiede all'amministrazione, vegila sugli impiegati, sceglie i rami da ravvivare e nell'interesse dell'istituto e pel vantaggio dell'arte.

Art. 11.

Gli artisti incisori saranno scelti per concorso mediante titoli. I titoli consisteranno in disegni ed opere eseguite, e saranno presentati all'esame della Commissione.

Nessun incisore potrà essere ammesso al concorso mentre sta eseguendo qualche altro lavoro commessogli precedentemente dalla Calcografia, nè potrà ricevere contemporaneamente più d'una commissione.

Art. 12

L'artista prescelto dovrà eseguire da se stesso il disegno dell'opera stabilita.

Il disegno sarà pure sottoposto all'esame della Commissione per essere approvato.

Ove il disegno non riportasse il parere favorevole per l'esecuzione, il suo autore perderà il diritto di eseguire l'incisione, ma dovrà sempre a richiesta della calcografia, cedere il disegno verso quel compenso che sarà stabilito dalla Commissione.

I disegni non giudicati degni di considerazione non danno diritto ad alcun compenso.

Art. 13.

Il prezzo per ciascun lavoro d'incisione sarà stabilito dalla Commissione e notificato agli artisti nel tempo medesimo che si bandisce il concorso.

Art. 14.

Gli incisori faranno a loro spese le prove e dovranno attenersi alle disposizioni degli art. 19 e 31 del presente regolamento.

Le prove, se eseguite in Roma, saranno bollate e amministrate dalla amministrazione; se sono eseguite fuori di Roma, dovranno portare il bollo della R. Accademia di Belle Arti del luogo dove risiede l'incisore, e saranno poi, tutte indistintamente, consegnate alla R Calcografia la quale ne rilascerà ricevuta nell'atto stesso in cui verrà a questa consegnato il lavoro compiuto.

Art. 15.

Alle adunanze della Commissione in cui saranno esaminate le prove di stampa dei lavori in corso di esecuzione, potranno intervenire gli artisti di cui si giudicano i lavori, per quei suggerimenti e per quelle istruzioni che crederà dare la Commissione e per quei chiarimenti e per quelle ragioni che gli artisti medesimi crederanno di esporre.

Art. 16.

Quando si tratti di allogare un'opera ad un incisore che fa parte della Commissione o di giudicarne il disegno e le prove, dovrà il medesimo ritirarsi dalla sala dell'adunanza.

Art. 17.

L'amministratore è il consegnatario responsabile del patrimonio della R. Calcografia ed ha le seguenti attribuzioni:

a) procura, in concorso del commesso la vendita delle stampe informandone il Ministero secondo il disposto dell'art. 24;

b) ha la responsabilità della regolare tenuta dei libri di contabilità da impiantarsi secondo le istruzioni del Ministero;

c) tiene in consegna le carte, le prove, le stampe che non siano state riposte nel magazzino, le stampe difettose e i rami estratti dal loro deposito per farne l'impressione;

d) tiene al corrente l'inventario generale;

e) somministra, su richiesta del direttore, la carta per la impressione dei rami;

f) consegna al commesso, contro rilascio di ricevuta, quelle stampe che vengono richieste per lo spaccio, verificato ch'egli abbia essere conforme la richiesta al secondo comma dell'art. 42 del presente regolamento;

g) presenta al direttore la nota, munita della sua firma, dei rami che abbisognano.

Art. 18.

L'amministratore d'accordo col direttore, compera il materiale occorrente alla scuola, la carta dei bisogni della calcografia, e provvede a tale acquisto mediante ordinazioni in iscritto notando nelle relative lettere i prezzi convenuti, fa pure le altre spese per la stamperia e per l'ufficio compilando poi di tutte, ad ogni mese la nota da trasmettersi al Ministero. Dagli oggetti che l'amministratore dovrà fornire alla scuola sono esclusi quelli di consumo, come lastre, pomici, vernici, carta, matite, ecc.

Art. 19.

L'amministratore assiste a vicenda col direttore all'operazione delle impressioni, riceve dallo stampatore le nuove stampe e le custodisce finchè dopo la separazione fatta dal direttore degli scarti dalle buone, queste ultime non siano state riposte nel deposito.

Egli assiste inoltre costantemente all'estrazione dei rami e degli esemplari dai loro depositi.

Le nuove stampe che meritino particolare riguardo sono da esso collocate nel deposito coperte di carta sugherina.

Art. 20.

Quando si estraggono stampe dal deposito, l'amministratore prima di farne la consegna al commesso, deve contrassegnarle con un bollo a secco avente l'iscrizione: *R. Calcografia*

Art. 21.

Prima di fare consegna allo stampatore della carta per l'impressione dei rami, l'amministratore dovrà contrassegnarla col medesimo bollo a secco che sarà custodito dal direttore e adoprato soltanto alla sua presenza.

Art. 22.

Nel consegnare al commesso le stampe da deporre nel deposito, ne ritira ricevuta.

Art. 23.

Le stampe portate a termine dell'art. 19 non porteranno il timbro a secco, ma verranno bollate con inchiostro grasso sopra una parte chiara dell'incisione.

Esse saranno riposte in un magazzino speciale chiuso a tre chiavi come quello dei rami.

L'amministratore bollerà nello stesso modo degli scarti le prove che servirono agli incisori per l'avanzamento dei lavori e che saranno state da essi restituite a forma dell'art. 14; e ciò si farà alla presenza di essi o di una persona da loro delegata ed in mancanza coll'intervento del direttore.

Art. 24.

L'amministratore ha l'obbligo di tenere un registro di tutte le vendite che va facendo la calcografia e di notarvi i numeri ed i prezzi di catalogo delle stampe vendute e i loro prezzi netti compilando poi, ad ogni trimestre ed a fine d'anno, i conti trimestrali ed annuali da presentarsi al Ministero.

Art. 25.

Nei primi tre giorni di ciascun mese l'amministratore deve mandare al Ministero un quadro dimostrativo della quantità di carta esistente nel deposito, colla distinta del movimento avvenuto nel mese precedente.

Art. 26.

Entro i termini del precedente articolo deve presentare al Ministero conto delle spese occorse nel mese scaduto e dei pagamenti da farsi.

Art. 27.

Il commesso tratta le vendite sia personalmente nei locali della calcografia, sia per corrispondenza; provvede, sentito il parere dell'amministratore, a dare l'opportuna pubblicità per mezzo di giornali, cataloghi e circolari alle stampe di cui è provvisto l'istituto, e a quelle in corso di esecuzione, e propone alla direzione tutti quei mezzi che, senza pregiudizio alla libera industria, valgano a dare incremento allo spaccio delle opere.

Art. 28.

Dev'essere presente all'apertura dei depositi dei rami e delle stampe

e alla bollatura, avendo riguardo che il bollo stia a contatto colla parte stampata.

Art. 29.

Tiene un registro del movimento delle stampe in deposito; un altro delle richieste di provvista della carta e il protocollo della corrispondenza cogli acquirenti, delle lettere, degli ordini, rapporti, ecc. riguardante l'amministrazione e la disciplina nello stabilimento. Redige i processi verbali delle sedute della commissione, custodisce i contratti relativi ai lavori d'incisione, rilasciandone copia autentica all'artista interessato.

Il registro sul movimento delle stampe nel deposito sarà fatto in tre esemplari di cui uno sarà tenuto dal delegato del Ministero, un altro dal direttore ed il terzo dall'amministratore.

Terrà inoltre tutti quegli altri registri che, secondo la necessità, gli verranno indicati dal direttore.

Art. 30.

Il serviente magazziniere coadiuva il commesso, cura la pulizia dei locali e presta tutte quelle mansioni inerenti al servizio della calcografia che gli saranno assegnate dal direttore.

Art. 31.

Lo stampatore deve attendere all'impressione e alla perfetta tiratura delle stampe per la vendita di quelle che servono di prova agl'incisori ogniqualvolta ne sia richiesto dal direttore.

Rimane però in facoltà degl'incisori che eseguiscono lavori per la calcografia di far tirare le relative prove anche da altri stampatori di loro scelta, purchè ciò avvenga entro la calcografia con preventivo avviso da darsi al direttore, e sotto la responsabilità degli incisori medesimi colle norme e la vigilanza stabilite dagli art. 14 e 19.

Art. 32.

L'impressore calcografo ha sotto la propria dipendenza e sotto la propria responsabilità, un torcoliere-calcografo per suo aiuto, il quale sarà da esso direttamente retribuito mediante un assegno che gli sarà corrisposto oltre allo stipendio fisso.

Art. 33.

Lo stampatore ha l'obbligo di prestarsi all'insegnamento dell'impressione spiegata minutamente in tutti i suoi particolari agli allievi della scuola d'incisione.

Art. 34.

Lo stampatore è responsabile della buona conservazione del macchinario, del materiale, degli attrezzi e dei rami a lui affidati nonchè delle stampe e degli scarti consegnatigli per tutto il periodo decorrente dalla consegna.

Appena terminata la tiratura della quantità di stampe prescrittagli, avrà cura di pulire bene i rami dall'inchiostro rimasto nei solchi e o restituirà diligentemente incerato e verniciato all'amministratore.

Lo stampatore terrà inoltre al corrente un registro di tutte le stampe e di tutte le prove fatte.

Art. 35.

A diligenza dell'amministrazione i rami saranno classificati e custoditi entro scaffali muniti di tre chiavi a diverso scontro, delle quali una sarà tenuta dal delegato del Ministero, un'altra dal direttore e la terza dall'amministratore.

Ogni volta che occorre adoperare alcuni rami ne sarà fatta e trasmessa al Ministero una nota nella quale sarà dichiarato a che debbano servire; questa nota, porterà le firme del direttore e dell'amministratore.

I rami, estratti che siano, rimarranno secondo il disposto dell'art. 17, lettera *C* in consegna all'amministratore, il quale ne registra il movimento su apposito libro da redigersi in due esemplari, di cui l'uno sta presso il direttore, e l'altro presso l'amministratore stesso.

Sarà poi trasmessa al Ministero una nota descrittiva del soggetto, numero di catalogo e del quantitativo di stampe che dai rami occorre tirare.

Art. 36.

I rami richiesti, come nell'articolo precedente, avutane facoltà dal Ministero, saranno estratti dagli scaffali dai tre depositari delle chiavi.

Art. 37.

I rami estratti di cui dovrà rispondere l'amministratore si custodiranno per tutto il tempo che non siano adoperati in armadi chiusi anch'essi a tre chiavi tenute dalle persone designate nell'art. 35.

Art. 38.

Il commesso andrà notando, via via, in un registro che sarà tenuto dal direttore, i titoli dei rami che si adoperano, i numeri corrispondenti dell'inventario generale, la quantità delle stampe da farsi da ciascun rame e la quantità dei fogli di carta che a ciò occorrono.

Art. 39.

Si eccettuano dalla stampa i rami logori da ritoccarsi dei quali prenderà consegna il direttore a cui è affidata la cura d'invigilare sull'opera dei ritocchi.

Art. 40.

Allo scopo di preservare i rami dal logorio, e per evitare l'esportazione fuori dello stabilimento sarà tenuto nella Calcografia un laboratorio per l'acciaiatura.

La persona addetta a questo servizio sarà retribuita a cottimo e non potrà eseguire nel laboratorio altri lavori all'infuori di quelli che le saranno commessi dall'istituto.

Art. 41.

Nel cavar fuori altri rami dai loro scaffali vi si riporranno quelli ultimamente adoperati per la stampa dopo essere stati debitamente ripuliti, e gli altri che furono da ultimo incisi.

Art. 42.

Le stampe saranno custodite come i rami; e, a mano a mano che lo spaccio lo richieda, si estrarranno dal loro deposito nei modi prescritti dagli articoli 17, 20 e 28.

Delle stampe in un sol foglio si terranno fuori per lo spaccio dieci copie e di quelli di più fogli tre copie.

Art. 43.

Gli addetti alla calcografia designati nell'art. 2 non possono assumere per proprio conto lavori in concorrenza od a pregiudizio della R. calcografia, o comunque incompatibili colle loro attribuzioni.

In caso di contravvenzione a questo divieto il direttore ha l'obbligo di presentare un rapporto al Ministero per gli opportuni provvedimenti.

Art. 44.

Il direttore è pure responsabile dell'esatta osservanza per parte di tutto il personale delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 45.

Presso il Regio Istituto di Belle Arti in Roma è istituita una scuola di incisione allo scopo di dare incremento all'arte calcografica in Italia.

Nella scuola saranno ammessi per titoli tanto allievi italiani quanto stranieri.

Gli artisti che intendono concorrere al posto di allievi nella scuola d'incisione, come titoli di ammissione, dovranno presentare disegni da essi eseguiti in qualunque modo, che attestino la loro idoneità a frequentare la scuola.

Per l'ammissione a questa, è titolo indispensabile l'idoneità nel disegno e non è prescritto alcun limite di età.

Ogni allievo può ricevere l'insegnamenti in uno o più metodi d'incisione.

La scuola fornirà gratuitamente per le esercitazioni, il materiale necessario, il quale rimane sempre proprietà della Calcografia, salvo quello di consumo giornaliero, quale lastre, vernici, punte, carta ed altri attrezzi minuti che dovranno procurarsi da sè gli allievi.

Fra le nozioni ritenute necessarie a formare buoni allievi è compresa la stampatura delle prove incise.

L'istruzione per la tiratura delle prove sarà impartita per cura dello stampatore della calcografia e sotto la vigilanza del direttore.

Ogni alunno ha diritto a venti esemplari stampati dalla calcografia d'ogni sua incisione fatta nella scuola.

Art. 46.

I concorsi d'incisione di cui all'art. 1° del presente regolamento banditi dalla R. Calcografia sono annuali, triennali e sessennali.

Il concorso annuale rappresenta la prova finale del corso di incisione e non possono prendervi parte che gli allievi i quali hanno compiuto regolarmente il corso d'insegnamento nella scuola d'incisione.

Il concorso consisterà nell'esecuzione d'un chiaro-scuro a matita od in dipinto, e nella riproduzione di esso per mezzo d. ll'incisione.

Art. 47.

Il giudizio sulle opere dei concorsi annuali per l'assegnazione dei premi sarà emanato da una Commissione nominata dal Consiglio direttivo del R. Istituto di Belle Arti della quale farà parte, come membro nato, il direttore della R. calcografia che potrà far constare del proprio voto in modo espresso e separato.

L'importo del premio sarà determinato dalla direzione dell'Istituto di Belle Arti, ed il prezzo d'acquisto delle incisioni premiate sarà stabilito dal Consiglio direttivo.

Art. 48.

I lavori premiati porteranno il nome dell'autore e le indicazioni sul metodo di esecuzione, sull'epoca, ecc., e quando dovessero esporsi in pubblico, il disegno originale dovrà figurare esposto unitamente ai lavori di concorso.

Art. 49.

Ogni alunno stamperà undici prove, dieci delle quali assieme e legate dovranno essere visibili accanto all'undicesima prova esposta.

Dei lavori premiati saranno per cura della calcografia distribuite cop'e agl'istituti artistici, ai periodici ed ai corpi interessati allo sviluppo ed all'incoraggiamento delle arti.

Art. 50.

Il concorso triennale ha luogo fra gli artisti italiani appartenenti o non appartenenti alla scuola d'incisione.

La commissione artistica della calcografia sceglie l'opera da incidersi. I concorrenti devono farsi il disegno.

Il giudizio sulle opere presentate ai concorsi triennali per l'aggiudicazione dei premi sarà pronunziata dalla commissione artistica della calcografia in unione alla commissione permanente di belle arti.

Per quanto si riferisce alla natura ed all'entità del premio si applicano ai concorsi triennali le disposizioni del 2° capoverso dell'art. 47, salvo che in questo caso il fondo si deve prelevare dalla dotazione della calcografia.

Art. 51.

Il concorso sessennale è internazionale; esso avrà luogo contemporaneamente ai concorsi triennali di numero pari.

Per quanto si riferisce all'opera che deve servire di base alla gara triennale si applicano le disposizioni medesime dell'articolo precedente.

Il giudizio delle opere presentate al concorso internazionale emanerà dalla Commissione artistica della calcografia in concorso a quella permanente di Belle Arti.

Sulla richiesta dei concorrenti stranieri si può aggregare a questa Commissione un artista di loro nazionalità.

Art. 52.

I concorsi triennali e sessennali saranno banditi almeno due anni avanti il termine fissato per la presentazione dei lavori.

Art. 53.

All'esecuzione dell'incisione sarà concessa ai concorrenti la libera scelta di qualunque sistema autografico.

Art. 54.

I disegni o dipinti a chiaro scuro ed i rami dell'opere premiate nei concorsi di cui è oggetto nei precedenti articoli saranno di proprietà della R. calcografia.

Gli autori delle incisioni premiate avranno diritto a percepire annualmente e pel periodo di sei anni un quarto per ciascuno dell'introito netto incassato dalla calcografia per la vendita delle relative stampe. Decorso questo periodo cesserà ogni diritto dei concorrenti sull'opera loro.

Roma, addì 22 gennaio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della Istruzione Pubblica
P. BOSELLI.

Il Numero 48 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il ruolo normale del personale addetto alla Regia calcografia di Roma, approvato col Nostro decreto 11 luglio 1877, n. 3975 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il nuovo ruolo normale degli impiegati e serventi della R. Calcografia di Roma, annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, cessando d'aver effetto ogni precedente disposizione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1891.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

RUOLO NORMALE

degli impiegati e serventi della Regia calcografia di Roma.

1. Direttore	L. 4000
2. Amministratore . . .	» 2700
3 Commesso	» 2000
4. Impressore calcografo . .	» 3000
5. Servente magazziniere . .	» 1300
6. Servente portiere . . .	» 1000

Addì 22 gennaio 1891.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Istruzione Pubblica
P. BOSELLI.

Il Numero 49 della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i Nostri decreti 25 novembre 1888, nn. 5829 e 5833 (serie 3ª), relativi ai concorsi per gli impieghi di 1ª categoria nell'Amministrazione provinciale e per l'ufficio di Referendario presso il Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione dei 9 gennaio 1891 della Commissione istituita con decreto ministeriale dei 25 giugno 1890 per giudicare del concorso all'ufficio di Referendario presso il Consiglio di Stato;

Su la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato gli affari dell'Interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 6° del Nostro decreto della stessa data numero 5833, è modificato come segue:

Ogni Commissario dispone di 10 punti sopra ciascuna materia.

Saranno ammessi agli esami orali coloro che ottengono 7|10 in media nelle prove scritte.

Negli esami orali i concorrenti dovranno conseguire 7|10 dei punti.

Ai concorrenti che abbiano ottenuto negli esami scritti ed orali la punteggiatura prescritta dai due capoversi precedenti, la Commissione potrà aggiudicare sino a due punti per le pubblicazioni scientifiche degne di considerazione.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche al concorso per l'ufficio di Referendario presso il Consiglio di Stato, bandito coll'avviso in data 15 novembre 1889, salvo quelle dell'ultimo capoverso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1891.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **XXVIII** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 26 settembre 1890 del Consiglio comunale di Fucecchio, con la quale si è stabilito di applicare dal 1891 la tassa di famiglia col massimo di lire 300, eccedente il limite normale fissato dal regolamento della provincia di Firenze;

Veduta la deliberazione del 23 ottobre successivo della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, che approva quella succitata del comune di Fucecchio, salvo la sovrana sanzione;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'art. 24 del detto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro delle Finanze ed *interim* del Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al comune di Fucecchio di applicare nel 1891, la tassa di famiglia col massimo di lire trecento (L. 300).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1891.

UMBERTO.

GRIMALDI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni ***fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:***

Con decreto 8 gennaio 1891:

Fassa cav. Pietro, direttore di 2ª classe degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, destituito dall'impiego a decorrere dal 16 febbraio 1891, per gravissime irregolarità da lui commesse e constatate da una inchiesta.

Lonardo Salvatore, contabile di 2ª classe degli Stabilimenti carcerari e dei Riformatori governativi, destituito dall'impiego a decorrere dal 1° gennaio 1891, per gravissime irregolarità da lui commesse e constatate da una inchiesta.

MINISTERO DELLA GUERRA

CIRCOLARE sull'ammissione alla scuola dei sottufficiali per l'anno scolastico 1891-92.

In quest'anno saranno ammessi alla scuola dei sott'ufficiali 230 sottufficiali, dei quali 180 aspiranti alla carriera nelle armi combattenti e 50 a quella contabile.

Le commissioni d'avanzamento dei corpi, nell'esprimere il loro parere circa il servizio che i sottufficiali sono più adatti terranno conto scrupoloso delle qualità enumerate al n. 2 del § 227 del regolamento sullo stato dei sottufficiali.

Le proposte di ammissione al concorso, con tutti i documenti prescritti dal § 232 del regolamento citato, dovranno essere trasmesse per via gerarchica e giungere al Ministero (Segretariato generale) pel 20 maggio venturo.

Ove taluno dei sottufficiali, che si proporranno, fosse già stato proposto negli anni precedenti, dovrà indicarsi la ragione per la quale non ottenne l'ammissione, nella colonna annotazioni dell'elenco nominativo di proposta.

I sottufficiali che fossero provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico saranno dispensati da tutti gli esami.

A norma del § 219 del regolamento citato, i mesi di anzianità di ciascun sottufficiale proposto devono essere calcolati fino al 1° gennaio 1892.

Roma 22 gennaio 1891.

Il Ministro
E. BERTOLÈ-VIALE.

Il Pubblico Ministero presso la Corte d'Appello di Messina.

In esecuzione dell'art 33 della legge sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai conservatori delle Ipoteche, testo unico approvato con R. decreto del 13 settembre 1874, n. 2079 (serie 2ª) e per gli effetti contemplati dall'art. 29 e seguenti della stessa legge, annunzia che nel giorno 12 gennaio u. s. il sig. Egidio dei Conti Bruschi cessò dalle funzioni di conservatore delle Ipoteche della Provincia di Messina attesa l'avvenuta sua morte.

Messina, li 6 febbraio 1891.

Il Procuratore Generale
A. LANZILLI.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

IL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto 28 dicembre 1890, col quale è istituito pel 1893 un concorso fra le aziende agrarie della provincia di Padova;

Visto l'articolo 3 del detto decreto, col quale viene stabilito che

con decreto ministeriale saranno indicate le condizioni speciali del concorso;

Sulla proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1. I premi pel concorso fra le aziende agrarie della provincia di Padova sono:

1° un diploma d'onore e lire 3000;

2° una medaglia d'argento e lire 1000.

A detti premi sono aggiunte 4 medaglie di bronzo e lire 500 da distribuirsi ai direttori, fattori ed operai delle aziende cui sieno aggiudicati i premi medesimi.

Art 2. I premi saranno preferibilmente assegnati a quelle aziende, nelle quali, fatto il confronto con altre, veggansi, in maniera incontestabile, conseguiti miglioramenti notevoli e degni di imitazione.

Art. 3. Le domande d'ammissione al concorso debbono essere presentate al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 30 giugno 1892, accompagnate dalla descrizione dell'azienda, da una breve storia delle sue coltivazioni, dalla enumerazione del bestiame e dalla indicazione dei miglioramenti già ottenuti e di quelli che sono in via di attuazione.

Art. 4. Per l'ammissione al concorso pel premio di lire 3000, l'azienda deve avere una estensione non inferiore ai 30 ettari; e per il concorso al premio di lire 1000, essa deve avere una estensione non inferiore ai 10 ettari.

Per l'ammissione, poi, all'uno ed all'altro concorso, le aziende devono presentare quella varietà di coltivazioni che è propria della zona, e non offrire condizioni naturali eccezionalmente favorevoli a confronto delle altre aziende della provincia stessa.

Art 5. Una Commissione giudicatrice, nominata dal Ministero, visiterà almeno due volte, in diverse stagioni, le aziende che si presentano al concorso; prendendo nota in appositi verbali dei risultati delle osservazioni e delle indagini fatte; esaminerà i libri della contabilità agraria dell'ultimo triennio almeno, e registrerà gli apprezzamenti intorno ai pregi o difetti di ciascuna azienda.

A suo tempo la Commissione proporrà, esprimendone i motivi, quelle due sole aziende che, a suo avviso, saranno degne di premio.

Le proposte saranno sottoposte all'esame del Consiglio di agricoltura.

Art. 6. I concorrenti dovranno fornire alla Commissione giudicatrice tutte le informazioni delle quali essa faccia richiesta, e permetteranno in qualunque tempo la visita delle loro aziende.

Roma, 20 gennaio 1891.

Il Ministro
L. MICELI.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il dì 11 febbraio 1891

Il barometro è ridotto a zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì 767,9
Umidità relativa a mezzodì 56
Vento a mezzodì . . . . . Nord debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado { Massimo 11°,3, Minimo 0°,8.
Pioggia in 24 ore: goccie.

Li 11 febbraio 1891.

Europa pressione piuttosto elevata latitudine media e penisola balcanica; alquanto bassa Nord e Nordest. Ungheria 775 a 776; Pietroburgo 755.

Italia 24 ore: barometro poco cambiato, pioggiarelle Sud continente, pioggie Sardegna; qualche nevicata leggera Romagna e Marche, venti deboli, gelate Nord.

Stamani: cielo coperto venti deboli specialmente primo quadrante.

Barometro 772 a 773 mill Nord, 768 a Palermo; 766 Sardegna.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli freschi primo quadrante Nord, intorno levante Sud; cielo nuvoloso, qualche pioggia nevicata, gelo brina Nord, Centro.

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

WASHINGTON, 10. — Il ministro plenipotenziario d'Italia, barone Fava, diede iersera un banchetto in onore del segretario di Stato per gli affari esteri, Blaine.

Vi hanno pure assistito il segretario di Stato per la guerra, Proctor, il direttore delle poste, Wanamaker, i senatori Evarts, Cameron e Chandler, i ministri plenipotenziari d'Inghilterra, di Germania, del Belgio e del Portogallo, e le autorità.

ROMA, 10 — Il Presidente del Consiglio, ministro degli esteri, onorevole Di Rudinì, ha annunziato ai Regi rappresentanti diplomatici la sua assunzione con una circolare telegrafica, nella quale dichiara di avere per programma la continuazione della politica di pace, che è una preziosa garanzia di sicurezza per l'Italia e di riposo per l'Europa, e che il paese stesso ha proclamato nelle ultime elezioni. Conclude che cercherà di stringere sempre più i rapporti di amicizia, fortunatamente esistenti con tutte le Potenze.

BERNA, 10 — Il Consiglio federale ha deciso di denunziare il trattato di commercio coll'Italia.

BERNA, 10 — Il Consiglio federale ha deciso di proibire momentaneamente l'importazione del bestiame italiano proveniente dalla via di Chiasso.

Il Governo cantonale bernese ha imposto una quarantena di dieci giorni pel bestiame proveniente dall'Italia.

BERLINO, 10 — Broemel chiede se sono state iniziate trattative per la rinnovazione dei trattati di commercio che furono denunziati.

Il segretario di Stato per le finanze, barone di Maltzahn, ricusa di rispondere.

E' stato distribuito ai deputati un progetto di legge col quale il Governo chiede un credito di 145 milioni e mezzo di marchi, da coprirsi mediante obbligazioni, per costruzione di materiale ferroviario.

LONDRA, 10. — In conformità alla decisione presa nella riunione tenuta ieri dai loro delegati, tutti gli stivatori dei docks *Royal Albert* si sono posti oggi in isciopero.

Parecchi vapori che dovevano partire oggi hanno dovuto ritardare la loro partenza.

LONDRA, 11. — Si assicura nei circoli parlamentari che i negoziati per il ritiro di Parnell e la riconciliazione del partito irlandese, siano virtualmente falliti.

Le probabilità di un accordo sono quasi scomparse.

DUBLINO, 11. — Il *Freeman's Journal* annunzia che Parnell ha consegnato una nota a Mac Carthy nella quale dichiara di avere abbandonato ogni speranza di risolvere le divergenze sorte nel partito irlandese.

ALICANTE, 11. — Il faro di Altea si è incendiato. Occorreranno alcuni giorni per ristabilirne l'illuminazione.

SUAKIM, 11. — Due battaglioni egiziani, il 4° e l'11°, cioè un 1200 uomini, s'imbarcarono stamane per Trinkitat.

Le altre truppe partiranno venerdì.

Gli arabi si radunano per prendere parte alla spedizione.

SOFIA, 11. — La vertenza esistente fra l'Italia e la Bulgaria relativamente al fallimento di un suddito italiano a Filippopoli, fu soddisfacentemente appianata fra le due parti.

Il concordato sarà effettuato dalle autorità consolari di Filippopoli d'accordo col tribunale bulgaro.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 febbraio 1891.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0/0 1.a grida	1 genn. 91	—	—		— —	94,95		— —
RENDITA 5 0/0 2.a »	—	—	—	94,72 1/2 94,75	94 73 3/4			— —
detta 3 0/0 1.a grida	1 ottobr. 90	—	—		— —			— —
detta 3 0/0 2.a »	»	—	—		— —			60 —
Cort. sul Tesoro Emiss. 1860/64	»	—	—		— —			99 25
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 —
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			96 —
» Rothschild	1 dicem. 90	—	—		— —			99 60
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario								
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn. 91	500	500		— —			450 —
» 4 0/0 1.a Emissione	1 ottobr. 90	500	500		— —			440 —
» 4 0/0 2.a, 3.a, 4.a 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			430 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			470 —
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			479 —
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			494 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 90	500	500		— —			683 —
» » Mediterranee stampigliate	1 genn. 91	500	500		— —			521 —
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1a e 2a E.	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 genna. 90	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse								
Az. Banca Nazionale	1 genn. 91	1000	750		— —			1690 —
» » Romana	»	1000	1000		— —			1095 —
» » Generale	»	500	250		— —	274 72 71 1/4 71		— —
» » di Roma	»	500	250		— —			570 —
» » Tiberina	1 genna. 89	200	200		— —			42 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottobr. 90	500	500		— —	467		— —
» » » » cert. prov.	»	500	250		— —			461 —
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 91	500	400		— —			477 —
» » di Credito Meridionale	1 genna. 88	500	500		— —			75 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz sta.	1 ottobr. 90	500	500		— —	870		— —
» » Acqua Marcia	1 genn. 91	500	500		— —	1096 1098 1092		— —
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genna. 90	500	500		— —	250		— —
» » Immobiliare	1 genn. 91	500	500		— —	359 360 1/2 362		— »
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			260 »
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genna. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 genna. 90	500	500		— —			260 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			120 —
» » Fondiaria Italiana	1 genna. 89	150	150		— —			20 —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 aprile 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genna. 90	500	500		— —			378 »
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			250 —
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			235 —
» » Cautchouc	»	200	200		— —			60 —
Azioni Società Assicurazioni								
Az. Fondiario Incendi	1 genna. 90	100	100		— —			70 —
» Fondiarie Vita	»	250	125		— —			225 —
Obbligazioni diverse								
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 91	500	500		— —			285 »
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —
» Soc. Immobiliare	1 ottobr. 90	500	500		— —			450 —
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			180 —
» » Acqua Marcia	»	500	500		— —			485 —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 genn. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0/0	1 ottobr. 90	500	500		— —			— —
» » FF. Paler.Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » Ferr. Napoli-Ottajano (5 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale								
Rendita Austriaca 4 0/0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. Prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobr. 90	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno.
10 febbraio 1891.
Consolidato 5 0/0 nominale . . . . . L. 94 785
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 92 615
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 59 750
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale » 58 457
V. TROCCHI Presidente.

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 30
	Parigi	Cheques	»	»	101 10
3	Londra	90 giorni	»	»	25 20
	»	Cheques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Cheques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . 26 Febbraio
Prezzi di compensazione . . . . . 26 »
Compensazione . . . . 27 »
Liquidazione . . . . 28 »

Sconto di Banca 4 0/0 Interessi sulle anticipazioni

Il Sindaco: MARIO BONELLI

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1891

Rendita 5 0/0	94 10
» 3 0/0	59 50
Obbl. Beni Eccles. 5 0/0	94 —
Prest. Rothschild 5 0/0	100 —
Obb. città di Roma 4 0/0	440 —
» Cred. Fondiario Santo Spirito	468 —
» Cred. Fondiario Banca Nazion.	480 —
» Cred. Fondiario Ban. Naz. 4 1/2 0/0	496 —
Az. Fer. Meridionali	678 —
» » Mediterranee	522 —
» » » certif.	512 —
» Banca Nazionale	1700 —
» » Romana	1090 —
» » Generale	375 —
Az. Banco di Roma	550 —
» Banca Tiberina	42 —
» » Ind. e Com.	465 —
» » » Certif.	460 —
» Soc. Cred. Mobil.	475 —
» » » Merid.	100 —
» » Gas stampigl.	800 —
» » Acqua Marcia st.	970 —
» » Condot. d'ac.	262 —
» » Gen. Illumin.	260 —
» » Immobiliare	348 —
» » Molini e Magaz. Gen.	220 —
» » Tramway Om.	120 —
» » Fond. Italiana	20 —
» » Min. Antim.	— —
Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» » Navig. Gen. Italiana	378 —
» » Metallurgic. Italiana	268 —
» » della Piccola Borsa	235 —
» » Fondiar. Incendi	80 —
» » Fond. Vita	230 —
» » Caoutchouc	75 —
Obbl. Soc. Imm. 5 0/0	465 —
» » » 4 0/0	195 —
» » Ferroviarie	325 —
» Fe. Napoli-Ottajano	245 —

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*. — Tipografia della Gazzetta Ufficiale.